



Accordo di cooperazione con la Bosnia-Erzegovina nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport

A.C. 2125

Dossier n° 186 - Schede di lettura
11 giugno 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2125
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	21 febbraio 2014
assegnazione:	10 aprile 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura e VIII Ambiente
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'Accordo

Il disegno di legge A.C. 2125, d'iniziativa del Governo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

L'Accordo in esame è volto a realizzare un nuovo quadro normativo di riferimento volto a disciplinare ogni forma di cooperazione culturale, di istruzione e sportiva tra il Governo italiano e quello di Sarajevo, sostituendo il pregresso **Accordo culturale** firmato a Roma il 3 dicembre 1960, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge n. 1865 del 1962, ereditato in quanto uno degli Stati successori dell' ex Jugoslavia. Esso si compone di un Preambolo e di **19 articoli**.

L'**articolo 1** definisce lo scopo dell'Accordo, che è quello di promuovere e realizzare le attività che favoriscono la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport.

L'**articolo 2** definisce gli ambiti della collaborazione tra i due paesi: cultura e arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio artistico e culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione di più ordini e gradi, scambi giovanili e collaborazione in ambito cinematografico e radiotelevisivo.

Con l'**articolo 3** le parti si propongono di favorire i rapporti tra Ministeri ed enti e a promuovere le attività di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private per rafforzare le relazioni culturali.

L'**articolo 4** impegna i due paesi a sviluppare la cooperazione nei settori della musica, nella danza, arti visive, cinema e teatro, mediante scambi di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni ed eventi.

L'**articolo 5** tratta della diffusione della conoscenza dei reciproci patrimoni artistici e culturali, attraverso la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei e lo scambio di materiali ed esperti. L'articolo 6 favorisce la collaborazione nel campo scolastico e universitario per incrementare gli scambi di informazioni ed esperienze, gli scambi di docenti, esperti e ricercatori e la realizzazione di progetti comuni di ricerca su temi di reciproco interesse.

L'**articolo 7** prevede, sempre in regime di reciprocità, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario per lo svolgimento di studi e ricerche.

L'**articolo 8** incoraggia il reciproco scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili.

Con l'**articolo 9** le parti favoriscono il riconoscimento reciproco dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie.

L'**articolo 10** sollecita la cooperazione in campo editoriale, con particolare riguardo alla pubblicazione di opere letterari, testi scolastici e scientifici. I due paesi favoriranno: lo scambio di libri, l'organizzazione

di mostre, la cooperazione tra editori e la promozione di contatti tra scrittori e autori.

Rilevante appare inoltre il disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, in base ai quali le Parti si impegnano a una comune azione a favore dei diritti umani e della parità tra uomo e donna, mediante attività nel campo della cultura e dell'istruzione.

L'**articolo 11** favorisce la collaborazione nel settore della stampa, degli editori di giornali e riviste, nonché lo scambio reciproco di giornalisti e corrispondenti.

L'**articolo 12** incoraggia la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore e simili.

L'**articolo 13** promuove le attività comuni relative alla tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici e archeologici. La collaborazione riguarderà il campo delle ricerche, degli scavi, nonché della conservazione e del restauro. I due paesi concorderanno inoltre sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale e di contrastare il traffico illecito di opere d'arte.

L'**articolo 14** riguarda il potenziamento della collaborazione in materia sportiva attraverso i contatti tra comitati olimpici internazionali, federazioni, associazioni e altre strutture.

L'**articolo 15** prevede che ciascun paese faciliti la libera circolazione di persone, nonché di materiali e attrezzature, per la realizzazione di programmi previsti dall'Accordo.

L'**articolo 16** ribadisce il principio della reciprocità nell'ambito delle attività di collaborazione svolte in base all'Accordo, nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione da ciascun paese.

L'**articolo 17** prevede, come per altri analoghi accordi bilaterali, l'istituzione di una Commissione mista per il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo e la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali; la Commissione, che si riunirà alternativamente a Roma e a Sarajevo, nelle rispettive capitali, potrà anche sottoporre alle Parti le modifiche all'Accordo che si rendessero eventualmente necessarie.

Gli **articoli 18 e 19** contengono le clausole finali dell'Accordo, che avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualsiasi momento: la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica. L'Accordo potrà anche essere modificato con il consenso delle due Parti, le quali si impegnano altresì a risolvere mediante negoziato le eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo. L'entrata in vigore dell'Accordo è prevista alla data di ricezione della seconda delle due notifiche.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

La relazione illustrativa ricorda che la lentezza nell'iter di ratifica dell'Accordo è ascrivibile all'esiguità delle risorse finanziarie disponibili: peraltro, nella scorsa legislatura l'*iter* del relativo disegno di legge di ratifica (A.S. 3495) si è interrotto dopo l'approvazione del provvedimento, in sede referente, da parte della Commissione affari esteri del Senato il 14 novembre 2012.

Il disegno di legge in esame si compone di **quattro articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 19 luglio 2004, in materia di cooperazione culturale, di istruzione e sportiva.

L'**articolo 3, comma 1**, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 415.440 euro a decorrere dal 2014, oltre a spese di missione pari a 29.480 euro per il 2014 e il 2015, e a 33.200 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

In base al **comma 2**, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti per le spese di missione rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro degli Affari esteri, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, che ne riferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente – aventi natura di spese rimodulabili secondo la definizione fornita dall'art. 21, co. 5, lett. b), della legge n. 196/2009 - destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente Programma di spesa di ciascun dicastero interessato. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato della **Relazione tecnica**, dell'**Analisi tecnico-normativa** (ATN) e dell'**Analisi dell'impatto della regolamentazione** (AIR).

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti da ciascun articolo dell'Accordo, riconducibili, prevalentemente, agli scambi di esperti nei settori archivistico e delle biblioteche; allo scambio di docenti e materiali di lingua e letteratura italiana e bosniaca; alla costituzione di cattedre di insegnamento dell'italiano in Bosnia Erzegovina; alla concessione di borse di studio; agli scambi interuniversitari e tra Accademie dei due Paesi; alla realizzazione di manifestazioni culturali e artistiche e alla partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista.

L'AIR sottolinea, in particolare, come l'attuazione dell'Accordo sarà in capo alla competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero della istruzione, università e ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito della Commissione mista di cui all'art. 17.

L'AIR prevede inoltre che il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettui la prevista valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR), per rilevare i benefici dell'Accordo in termini di reale crescita degli scambi culturali, artistici, scolastici e sportivi tra Italia e Bosni Erzegovina.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione